

Attività ispettiva

Reg. Gen. n.35/4/XI Legislatura



Approvato all'unanimità nella seduta
consiliare dell'1 marzo 2021

F.to Il Direttore Generale Attività Legislativa
avv. Magda Fabbrocini

On. Carmela Fiola - Consigliere della Regione Campania

Consiglio Regionale della Campania – Is. F13

Ordine del giorno ai sensi dell'art. 123, comma 5 del Regolamento del Consiglio Regionale della Campania

Oggetto: art.1 commi 797-804 L. n. 178/2020 - Legge Bilancio 2021

Premesso che:

- Il Piano Nazionale per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alle povertà e il Piano Sociale della Regione Campania 2019-2021 fissano il rapporto di 1 assistente sociale per ogni 5000 abitanti per ogni ambito territoriale quale indicatore per il rispetto dei Livelli essenziali delle prestazioni sociali;
- La Circolare del Ministero del Welfare, DG Inclusione Div 2, prot. n. 11812 del 22 novembre 2018, prevede espressamente che la “Quota servizi del fondo povertà” deve essere prioritariamente destinata per assicurare il rispetto di detto standard;
- L'art.1 comma 797 della legge di Bilancio 2021 al fine di potenziare il sistema dei servizi sociali comunali (gestiti in forma singola o associata) e i servizi di cui all'Art. 7, co. 1 del D.Lgs. 147/2017, innanzitutto sottolinea nuovamente la necessità di realizzare il livello essenziale del rapporto di un assistente sociale assunto per ogni 5000 abitanti residenti, ma definisce anche un ulteriore obiettivo di servizio (sempre in un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente) pari ad 1 a 4.000;
- L'art.1 commi 797-799 della legge di Bilancio 2021 riserva fino a 180 milioni di euro annui a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, da utilizzare per attribuire agli ambiti territoriali un contributo pari a 40.000 euro per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato dall'ambito o dai comuni che ne fanno parte per raggiungere il primo obiettivo (rapporto 1/5000 tra assistenti sociali e abitanti), nel caso tale rapporto sia superiore a 1/6500, e di 20.000 euro per raggiungere il secondo obiettivo (un rapporto 1/4000), in caso tale rapporto sia superiore a 1/5000;
- L'art.1 comma 801 della legge di Bilancio 2021 prevede che “per le finalità di cui al comma 797, a valere sulle risorse di cui al comma 799 e nel limite delle stesse nonché dei vincoli assunzionali di cui all'articolo 33 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, i comuni possono effettuare assunzioni di assistenti sociali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche ai sensi dell'articolo 57, comma 3-septies, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126

